

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, SCALIA, SINESIO, SABATINI, BORRA, BIAGGI NULLO,
CAVALLARI**

Presentata il 26 luglio 1967

Modificazioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale alle antichità e belle arti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presentazione di questa proposta di legge non vogliamo solamente sollecitare un atto di equità ma anche propiziare l'occasione per aggiungere alle attestazioni di studiosi e turisti di tutto il mondo un nostro riconoscimento di gratitudine e di stima ad una categoria di lavoratori, che con la loro alta specializzazione e competenza tecnica ed artistica sono diuturnamente impegnati alla difesa e conservazione dell'inestimabile patrimonio artistico nazionale amministrato dalla Direzione generale alle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

Molti nomi di questi nostri valenti operai sono menzionati su riviste e pubblicazioni perché la loro collaborazione è stata una delle componenti che hanno permesso di ricostruire e restaurare inestimabili tesori d'arte per cui la stupita ammirazione dei turisti, sempre in maggiore numero affluenti nel nostro paese, va anche alla abilità di questi operatori.

Per qualificare operai di tal genere è necessaria una ottima base di conoscenze scolastiche e lunghi anni di tirocinio e di esperienza, oltre ad indispensabili doti naturali.

Nella quotidiana dedizione al lavoro essi sono costretti all'uso di sostanze che, se sono indispensabili per la conservazione delle opere

d'arte sono tossiche per gli organismi umani o sono costretti a lunghe permanenze in scavi, cunicoli, ambienti umidi da restaurare o consolidare.

Ebbene, ad esempio, se uno di questi benemeriti lavoratori si ammala, perde la paga; lo stato giuridico dell'ormai anacronistica legge 5 marzo 1961, n. 90, dà ridottissime garanzie di tutela, di assistenza, di previdenza.

In attesa di una radicale ed indispensabile riforma dello stato giuridico, delle classificazioni e del trattamento economico degli operai dello Stato, si è provveduto con atti legislativi ad ovviare alle già stridenti assurdità per gli operai del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e con un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati e all'ordine del giorno del Senato si intende provvedere per gli operai del Ministero dei lavori pubblici.

Questa proposta chiede il vostro unanime consenso per ottenere un elementare atto di perequazione, in quanto prevede semplicemente la estensione agli operai del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale alle antichità e belle arti - delle norme di stato giuridico, di classificazione e di trattamento economico già approvate per gli operai del Ministero dei lavori pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruolo organico).

Il ruolo organico del personale operaio del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale alle antichità e belle arti - è distinto nelle categorie previste nella tabella A allegata alla presente legge con la dotazione organica risultante dalla tabella stessa.

ART. 2.

*(Trattamento economico).
del personale operaio).*

Dal 1° gennaio 1968, le paghe annue lorde degli operai permanenti della Direzione generale alle antichità e belle arti, sono fissate nelle seguenti misure:

Categoria	Paga lorda annua
Capi operai	lire 1.067.500
Operai specializzati	» 956.600
» qualificati	» 880.300
» comuni	» 833.100

ART. 3.

(Qualifica di mestiere).

Le qualifiche di mestiere del personale operaio della Direzione generale alle antichità e belle arti sono quelle previste dalla tabella dei mestieri annessi alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

ART. 4.

(Stato giuridico del personale operaio).

Al personale operaio del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale alle antichità e belle arti - si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

*(Quadro di equiparazione
per l'inquadramento degli operai).*

Gli operai della Direzione generale alle antichità e belle arti, inquadrati nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo

1961, n. 90, vengono collocati, fermo restando anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, la rispettiva anzianità di servizio maturato nella categoria di provenienza, nelle categorie del ruolo degli operai della Direzione generale alle antichità e belle arti sulla base del seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Capi operai;
1 ^a categoria	Operai specializzati;
2 ^a »	» qualificati;
3 ^a »	» comuni.

gli operai inquadrati nella quarta categoria ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nella categoria degli operai comuni, sulla base della qualifica di mestiere da ciascuno posseduta.

ART. 6.

(Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati).

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti alla suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche ove occorra, in soprannumero da riasorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore, delibera il Consiglio di amministrazione per il personale operaio, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante, fino al riasorbimento, un posto nella categoria inferiore.

ART. 7.

(Applicabilità agli operai della Direzione generale alle antichità e belle arti, delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90).

Sono applicabili agli operai della Direzione generale alle antichità e belle arti le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

ART. 8.

(Estensione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).

Al personale operaio adibito con carattere permanente da data non posteriore al 1° gennaio 1966, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con effetto dal 1° luglio 1967.

ART. 9.

(Efficacia).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 2 concernenti il nuovo trattamento economico, che hanno effetto dal 1° gennaio 1968.

ART. 10.

(Finanziamento).

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto con i normali fondi di bilancio stanziati sul capitolo 2502 del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA.

Capi operai n.	54
Operai specializzati . . . »	367
» qualificati »	410
» comuni »	457
	1.288